



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Oggetto: esami di Stato – requisito di ammissione – laurea in corso di conseguimento

Rispondiamo in merito alla possibilità di partecipazione agli esami di Stato per un candidato, che, al momento della domanda di ammissione, dichiara di aver in corso di conseguimento la laurea triennale ovvero preveda di conseguire la laurea in tempo per l'inizio della prima prova scritta, ma non entro il termine previsto per la scadenza dell'iscrizione agli esami (sessione 2019) fissata per il 6 giugno p.v.

Orbene, il titolo di laurea, in quanto requisito di ammissione agli esami di Stato, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Tanto è vero che è esplicita la casistica, che comporta la possibilità di maturazione successiva di ulteriori titoli, quali il tirocinio, ad esempio.

Infatti, l'art. 2 commi 3 e 4 (con il successivo art. 5 comma 2) dell'ordinanza ministeriale, che indice gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale per la sessione 2019 del 7 maggio 2019 (in Gazz. Uff. n. 36 4a Serie Speciale), stabilisce che *“Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame”*.

“I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2)”.

Inoltre, il compito di verificare la consistenza documentale spetta all'ordine territoriale, il quale, a norma del successivo comma 5 dell'art. 2 cit.: *“Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica”*.

Peraltro, il requisito di ammissione ovvero il titolo di studio, deve essere documentato.

L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza, *“Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine – Esclusioni”* dispone che *“I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'Istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Infine, l'art. 2 D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 prevede che agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del titolo di studio e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti dalla Legge 17/90, i soli di cui è possibile documentare la maturazione in epoca successiva alla domanda.

Pertanto, non è possibile conseguire il requisito di ammissione, inteso come titolo di studio previsto dalla legge professionale, oltre la data di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato.